

## **CONVENZIONE**

### **TRA**

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito denominato CNR), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, Codice Fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella persona del Presidente Prof. Massimo Inguscio,

### **E**

l'Associazione Festival della Scienza (nel seguito denominata Associazione) avente sede in Genova, C.so Ferdinando Perrone n. 24, Codice Fiscale 95081480105 e partita IVA 01378140998, nella persona del Presidente Prof. Marco Pallavicini

## **PREMESSO CHE**

- ai sensi del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, il CNR ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- ai sensi dello statuto, il CNR svolge, promuove, diffonde, trasferisce e valorizza attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- in data 18 Marzo 2003 è stata costituita, per iniziativa dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFN) e della Società Codice. Idee per la cultura S.r.l., l'Associazione senza scopo di lucro, denominata "Festival della Scienza" giuridicamente riconosciuta dalla Regione Liguria con D.G.R. n.1064 del 12 Settembre 2003 ai sensi del D.P.R n. 361/00;
- l'Associazione Festival della Scienza è stata costituita con l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai temi della scienza e della tecnologia, promuovendo azioni ed iniziative di divulgazione, formazione e diffusione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica a carattere sia temporaneo che permanente (inclusi premi e borse di studio) in Italia e all'estero;
- in data 22 Aprile 2003 l'INFN (a cui il 1 Giugno 2005 è subentrato il CNR ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, n. 127) e l'Associazione hanno sottoscritto apposita convenzione annuale rinnovabile avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti in ordine alla messa a disposizione di strutture, servizi e competenze presenti all'interno della sede INFN di Genova ai fini della realizzazione dell'iniziativa;
- in data 10 Aprile 2006 il CNR e l'Associazione hanno rinnovato le intese convenzionali esistenti attraverso la stipula di un nuovo accordo, avente durata triennale, rinnovato da ultimo in data 10 Aprile 2012;
- in data 11 Luglio 2013 il CNR e l'Associazione hanno firmato una Convenzione per collaborare fattivamente nella realizzazione del cd. "Festival della Scienza" a Genova e di nuove iniziative volte a favorire la divulgazione scientifica;
- con apposita convenzione sottoscritta in data 10 Ottobre 2016, le Parti hanno esteso la loro collaborazione all'edizione 2016 del Festival della Scienza;
- che la suddetta collaborazione si è sostanziata anche per l'edizione 2017 dello stesso Festival;
- ad oggi, la Convenzione stipulata tra le Parti risulta scaduta e pertanto, le Parti hanno rinnovato l'interesse ad impegnarsi nel Festival della Scienza con l'utilizzazione delle rispettive risorse umane e strumentali e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno;

## **CONSIDERATO CHE**

- l'Associazione Festival della Scienza ha avviato sin dalla prima edizione, importanti collaborazioni internazionali con soggetti, pubblici e privati, operanti nel campo della diffusione della cultura scientifica e tecnologica, promuovendo la partecipazione alle edizioni annuali del Festival di gruppi ed istituzioni di ricerca rappresentativi di molteplici paesi tra cui Repubblica Popolare Cinese, Stati Uniti d'America, Egitto, Unione Europea, Corea e Giappone;
- avviato a Genova nel 2003 con cadenza annuale, il Festival della Scienza rappresenta oggi una delle principali realtà culturali a livello internazionale, unico evento italiano selezionato già nel 2006 dalla Commissione Europea tra le *10 best practices* riconosciute in 31 paesi nel campo della promozione e comunicazione delle tematiche concernenti la ricerca scientifica e tecnologica e modello cui si sono ispirate molteplici iniziative tra le quali il World Science Festival di New York;
- il CNR ha contribuito fattivamente e continuativamente alla programmazione del Festival della Scienza e intende sostenerne la realizzazione;

Ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

2.1. CNR ed Associazione convengono di collaborare per la migliore realizzazione del Festival della Scienza a Genova e di nuove iniziative volte a valorizzare le competenze del CNR in altre sedi e, tramite questo, favorire la divulgazione scientifica mediante un percorso di crescita culturale dei visitatori, contribuire all'occupazione giovanile grazie al coinvolgimento di giovani nelle attività di progetto, promuovere le diverse iniziative di divulgazione, organizzazione, comunicazione, allestimento ed animazione connesse alla manifestazione, favorire l'integrazione dell'educazione scientifica dei ricercatori con competenze esperienziali nel campo della comunicazione della scienza, consentire nuovi e proficui collegamenti del mondo della scuola con università, enti di ricerca e aziende, promuovere l'orientamento dei giovani verso gli studi e le professioni scientifiche, favorire sia la formazione degli insegnanti che la sperimentazione di nuove attività di educazione informale per le scuole.

### **ART. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI**

- 3.1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, il CNR si impegna a:
- a) concorrere, nei limiti di quanto concordemente stabilito, alla realizzazione delle edizioni del "Festival della Scienza", attraverso il coinvolgimento progettuale e operativo di personale che dovrà essere oggetto di specifica richiesta da parte dell'Associazione alle strutture CNR interessate: queste ultime dovranno rilasciare il proprio nulla osta con quantificazione, a rendiconto, delle ore di impegno delle persone coinvolte;
  - b) mettere a disposizione spazi ed attrezzature (rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza), così come identificati e quantificati nell'allegato "A" alla presente convenzione;
  - c) sostenere la realizzazione delle iniziative del "Festival della Scienza", con un contributo annuale, da trasferire all'Associazione di importo pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), stante l'accordo

sulla programmazione, quale concorso alla realizzazione di attività di comune interesse. Detto contributo sarà versato dal CNR entro il mese di luglio di ciascun anno;

- d) diffondere presso la propria rete l'opportunità di partecipazione dei propri Istituti e gruppi di ricerca sia al Festival della Scienza che ad altre iniziative di comune interesse.

3.2. A fronte di quanto sopra l'Associazione si impegna a:

- a) provvedere all'organizzazione del Festival della Scienza, di mostre scientifiche e laboratori didattici del CNR ponendo a disposizione servizi, competenze e personale di animazione scientifica secondo modalità ed a condizioni previamente concordate sulla base di specifiche intese;
- b) proporre al CNR la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali di divulgazione e valorizzazione della ricerca attraverso la rete di relazioni dell'Associazione;
- c) garantire adeguata visibilità al CNR, evidenziandone l'apporto nell'ambito dei piani di comunicazione e promozione delle iniziative dell'Associazione, nonché nei cataloghi e nel materiale informativo diffuso anche via web, secondo modalità da concordare a cura dei Responsabili di cui al successivo art. 4;
- d) definire, attraverso specifici atti, la contabilizzazione e le modalità di ristoro degli eventuali crediti da riconoscere al CNR relativamente a progetti, iniziative e attività svolte congiuntamente all'Associazione.

#### **ART. 4 RESPONSABILI**

4.1. Le Parti nominano quali responsabili di coordinamento per l'attuazione della presente convenzione il Direttore Generale del CNR e il Presidente dell'Associazione.

4.2. I suddetti Responsabili provvederanno a redigere i piani di attività e le specifiche realizzazioni in ordine a quanto previsto dalla presente convenzione e ad effettuare le valutazioni dei risultati conseguiti.

4.3. Ciascuna delle Parti potrà sostituire in ogni momento il proprio responsabile dandone comunicazione formale all'altra parte.

#### **ART. 5 PERSONALE**

5.1. L'Associazione fornirà al CNR, entro 10 giorni dalla data di stipula della presente Convenzione, un elenco completo delle persone che occuperanno stabilmente gli spazi di cui al precedente art. 3. L'Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente al CNR le eventuali modifiche all'elenco di cui sopra.

5.2. Tutto il personale è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Ente ospitante.

5.3. Sarà cura dell'Ente ospitante stesso fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza limitatamente all'utilizzo degli spazi e dei servizi offerti.

5.4. Il personale delle Parti coinvolto nell'attuazione della presente Convenzione è tenuto al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia della sicurezza della proprietà intellettuale e al rispetto del principio di riservatezza.

5.5. Il personale del CNR e dell'Associazione, a qualunque titolo operante presso le strutture di una Parte, non potrà rivendicare alcun titolo di lavoro nei confronti dell'altra Parte e sarà tenuto a rispettare le norme che tutelano la proprietà intellettuale.

## **ART. 6 RISULTATI**

6.1. I risultati, le invenzioni e le realizzazioni (prototipi, giochi scientifici, mostre itineranti, etc.) ottenuti nell'ambito della collaborazione, oggetto della presente convenzione, saranno condivisi tra CNR ed Associazione in ragione di quote definite sulla base dei rispettivi apporti e gestiti di comune accordo ai sensi di specifiche intese.

## **ART. 7 DURATA E RECESSO**

7.1. La Convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di 3 (tre) anni con eventuale proroga di pari periodo su specifica richiesta scritta di una delle Parti. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

7.2. La cessazione della presente Convenzione per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore di alcuna delle Parti.

7.3. Lo scioglimento anticipato del presente Patto non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa.

## **ART. 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA**

8.1. Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

8.2. In particolare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali), ciascuna Parte è "titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti implicati nello sviluppo dei programmi e delle attività correlate. In particolare, ciascuna Parte stabilisce le operazioni consentite, per le finalità della presente Convenzione, e le modalità di trattamento dei dati personali, individua le misure minime di sicurezza, oltre ad assolvere a tutti gli altri obblighi previsti dal Codice sulla Privacy sopra citato. Le Parti dovranno, inoltre, garantire in qualsiasi momento agli interessati l'esercizio del diritto di accesso ai dati che li riguardano e degli altri diritti sanciti dall'art. 7 del Codice.

8.3. Le Parti si obbligano a tenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione concernente la presente Convenzione e comunque dallo stesso derivante salvo il caso in cui la diffusione di dette informazioni risulti necessaria al fine di adempiere alla Convenzione medesima ovvero in ossequio agli obblighi di Legge.

8.4. Le Parti si impegnano, altresì, nell'esecuzione della presente Convenzione ad adottare o far adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare la divulgazione a terzi di qualsivoglia informazione o notizia di carattere riservato riguardante i progetti e le iniziative congiuntamente realizzati.

## **ART. 9 CLAUSOLE PARTICOLARI**

9.1. La presente convenzione esprime la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti e, supera e annulla le precedenti convenzioni sottoscritte fra le Parti ivi compresi gli atti aggiuntivi dalle stesse derivanti e che riguardano progetti di divulgazione scientifica, ferma restando la chiusura di ogni eventuale pendenza in essere in relazioni alle stesse.

9.2. Eventuali aspetti non contemplati specificatamente nella presente convenzione saranno disciplinati mediante accordi supplementari tra le Parti da redigersi in forma scritta.

**ART. 10**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

10.1 Le Parti si danno atto di aver continuato la collaborazione oggetto della presente convenzione anche per l'anno 2017 e, pertanto il CNR si impegna, sin d'ora, alla corresponsione del contributo di cui all'art. 3, lett. c, pari ad Euro 25.000,00, quale contributo per l'edizione 2017 del "Festival della Scienza".

10.2 L'Associazione Festival della Scienza riconosce di non imputare alcun ulteriore onere a carico del CNR per le edizioni precedenti del Festival.

**ART. 11**  
**RISOLUZIONE AMICHEVOLE E FORO COMPETENTE**

11.1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

11.2. In caso di esito negativo della risoluzione amichevole di cui al punto precedente, per tutte le eventuali controversie relative alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Genova.

**ART. 12**  
**REGISTRAZIONE**

12.1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il CNR

il Presidente  
(Prof. Massimo Inguscio )

Per l'Associazione

il Presidente  
(Prof. Marco Pallavicini)

Allegato A

Spazi:

Gli spazi assegnati all'Associazione sono nel comprensorio di Corso Perrone 24, Genova e consistono in:

Edificio A- stanze 44, 45, 47, 49 (non esclusiva).

Edificio B- stanza 20 e 22

Edificio D- locale 2

Nota: essendo in corso una profonda ristrutturazione degli insediamenti CNR nella Città, il CNR si riserva, per le esigenze di tale operazione, di individuare spazi analoghi per superficie e funzionalità, all'interno dell'insediamento genovese.

Servizi:

l'Associazione beneficerà, secondo le regole del comprensorio dell'utilizzo di:

le sale Conferenze,

le sale riunioni,

la sala teleconferenza,

il servizio di rete,

il servizio di telefonia,

il supporto logistico che l'Ufficio di Supporto Tecnico-Amministrativo agli Istituti SPIN-NANO-IOM garantisce al Comprensorio.